

Il trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia è un intervento a sostegno del reddito per i lavoratori licenziati da aziende edili, operanti nelle aree nelle quali il Ministero del lavoro abbia accertato la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni.

**E' stato abrogato dal 1 gennaio 2017** dall'articolo 2, comma 71, lettera c).

Si precisa, tuttavia, che la prestazione potrà essere erogata solo per i lavoratori licenziati fino al 30 dicembre 2016.

## A CHI SPETTA

- lavoratori licenziati da aziende operanti nelle aree nelle quali il Ministero del lavoro abbia accertato la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni;
- lavoratori licenziati successivamente ad un avanzamento dei lavori superiore al 70%;
- lavoratori residenti nell'area in cui sono completati i lavori ovvero in circoscrizioni che presentino livelli di disoccupazione superiori alla media nazionale.

## REQUISITI

aver lavorato alle dipendenze di una o più aziende edili, operanti nelle aree e nelle attività predette, per un periodo effettivo non inferiore a 18 mesi. Tale requisito può essere fatto valere prendendo in considerazione più rapporti di lavoro, anche se prestati con più datori di lavoro purché operanti nelle aree per le quali sia stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione.

## QUANTO SPETTA

L'importo è pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale spettante entro il limite, stabilito annualmente a seguito della rivalutazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, a seconda della fascia di appartenenza come di seguito specificata. La retribuzione globale lorda, da prendere come base di calcolo, comprende le sole voci non legate alla presenza in servizio ed i ratei di tredicesima e quattordicesima percepita dal lavoratore nel periodo di paga mensile immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'importo dell'indennità è così ricavato:

1. si individua la retribuzione di riferimento;
2. si stabilisce la fascia di appartenenza ed il relativo massimale. Le fasce di appartenenza sono due ed il valore della retribuzione e dei massimali vengono rivalutati annualmente;
3. si ricava l'80% della retribuzione: se l'importo che risulta è inferiore al massimale si eroga questo, altrimenti se superiore si eroga il massimale.

L'importo, come sopra ricavato, spetterà al:

- • 100% per i primi 12 mesi, ridotto del 5,84%
- • 80% dell'importo corrisposto nei primi dodici mesi senza la riduzione del 5,84% per i periodi successivi.

## DURATA

Il trattamento è corrisposto per un periodo non superiore a 18 mesi, elevato a 27 mesi nelle aree del Mezzogiorno e, comunque, entro il limite massimo di durata dello stato di crisi, definito dal decreto del Ministero del lavoro.

## CAUSE DI SOSPENSIONE

Nel caso in cui i lavoratori, nel corso della percezione del trattamento, accettino l'offerta di un lavoro dipendente a tempo determinato o parziale (a tempo determinato o indeterminato), mantengono l'iscrizione nella lista, ma il trattamento è sospeso. Analoga sospensione è prevista per il periodo di prova relativo a rapporti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. Qualora i lavoratori non superino il periodo di prova, essi vengono reinscritti (fino ad un massimo di 3 volte) nelle liste di mobilità e mantengono il diritto alla parte residua di trattamento.

I lavoratori che si rioccupano devono darne comunicazione alla competente Struttura INPS entro 5 giorni, a pena di decadenza dal trattamento e dall'iscrizione nelle liste.

## CAUSE DI CESSAZIONE

- Fruizione del beneficio per la durata massima stabilita dalla legge;
- rifiuto all'avvio di un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione oppure frequenza irregolare;
- rifiuto di un'offerta di lavoro che sia professionalmente equivalente, ovvero, in mancanza di questo, che presenti omogeneità anche

## **Titolo: Trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia Legge n. 223/1991**

intercategoriale e che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza;

- rifiuto, in mancanza di un lavoro avente le caratteristiche di cui al punto precedente, all'impiego in opere o servizi di pubblica utilità;
- mancata comunicazione entro 5 giorni alla competente Struttura INPS dello svolgimento di lavoro subordinato a tempo parziale o determinato;
- percezione dell'indennità in un'unica soluzione;
- espatrio per la ricerca di occupazione;
- assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato e in tutti i casi di perdita dello stato di disoccupazione.

### **DOMANDA**

Per il riconoscimento del diritto alla prestazione è necessaria la presentazione di una specifica domanda da parte del lavoratore, che deve essere inoltrata, in via telematica, attraverso i tre seguenti canali:

- on line, direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto (si ravvisa l'opportunità che i lavoratori interessati in vista della domanda di mobilità provvedano a munirsi di PIN dispositivo, consultando le indicazioni presenti sul sito);
- tramite Contact Center multicanale - n. 803164;
- tramite Patronati/Intermediari dell'Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

### **PRESTAZIONI ACCESSORIE**

#### **Contribuzione figurativa:**

per i periodi successivi al 31 dicembre 2000, i periodi di fruizione del trattamento sono, d'ufficio, riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto e della misura della pensione di vecchiaia ed anzianità. Anteriormente a tale data, i periodi erano validi esclusivamente per il diritto alla pensione di vecchiaia ed ai fini del calcolo della misura del trattamento pensionistico.

#### **Assegno per il nucleo familiare:**

i lavoratori che beneficiano del trattamento hanno diritto, ricorrendone i requisiti e le condizioni, all'assegno per il nucleo familiare, presentando specifica domanda sul modello ANF/PREST COD.SR32, alla Struttura INPS competente.